CORECOM
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DEL PIEMONTE

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE — AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI AGCOM

Determinazione dirigenziale n. 6 del 4 aprile 2014

Oggetto: definizione della controversia XXX / WIND TELECOMUNICAZIONI XXX

IL DIRIGENTE

VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;*

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i., *Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale* e i successivi regolamenti di organizzazione attuativi della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTA la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, *Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*;

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione del Corecom Piemonte del 13 gennaio 2014, n. 4 , con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento e dell'Allegato alla deliberazione AGCOM 276/13/CONS, punto III.5.5., il Comitato ha delegato al Dirigente dell'Ufficio la definizione delle controversie aventi valore non eccedente i 500,00 euro;

VISTA l'istanza datata 15 febbraio 2013, con cui il Sig. XXX ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (di seguito, Corecom) per la definizione della controversia in essere con Wind Telecomunicazioni XXX (di seguito, Wind), ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota del 25 febbraio 2013 con cui il Corecom, ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la memoria del 25 marzo 2013 inviata dal Sig. XXX;

VISTA la nota di Wind datata 28 marzo 2013 contenente la propria posizione difensiva;

VISTE le precisazioni, recanti data 5 aprile 2013, formulate dall'istante rispetto alla difesa di Wind;

VISTA la nota del 24 aprile 2013 con la quale le parti sono state convocate per l'udienza di discussione del 20 maggio 2013;

VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

UDITE le parti nella predetta udienza;

VISTA la proposta di decisione del funzionario incaricato dell'istruttoria;

CONSIDERATO

quanto segue :

1. Oggetto della controversia.

L'istante, nel proprio atto introduttivo nonché nella memoria integrativa del 25.03.2013 rappresenta:

- di aver aderito, il 30 settembre 2011, alla promozione in vigore quel giorno via web ed aver subito ricevuto e-mail automatica di "conferma registrazione servizio Infostrada";

- di aver ricevuto, il 5 maggio 2012, fattura n. 8807177925 del 21.04 con documento informativo nel quale si comunicava la ”rimodulazione tariffaria delle chiamate”;

- di aver inviato in data 15 maggio raccomandata contenente due reclami con i quali, rispettivamente, lamentava la mancanza di adeguato preavviso in ordine alla comunicazione della rimodulazione tariffaria e chiedeva spiegazioni sulla possibilità per il gestore di poter cambiare le condizioni economiche della promozione in corso;

- di aver ricevuto lettera da Wind, datata 28 maggio, con respingimento solo del primo reclamo e nessun riferimento al secondo;

- di aver inviato il 10 luglio raccomandata contestando il conseguente aumento del costo delle chiamate nella fattura n. 8810847082 del 21.06;

- di aver ricevuto dal sopraccitato gestore e–mail datata 09 agosto riferita a diversa fattura (recante n. 8807177925);

- di aver ancora ricevuto, in data 7 settembre, fattura n. 8814523898 del 21.08, contente documento informativo nel quale si comunicava la “variazione condizioni generali di contratto Infostrada”;

- che in data 21 novembre 2012 si svolgeva l’udienza di conciliazione con esito negativo; nel corso della stessa l’utente richiedeva, a titolo conciliativo, un indennizzo a suo favore pari ad € 300,00, mentre il gestore proponeva l’attribuzione di uno sconto in fattura pari ad € 7,50 al mese senza scadenza temporale (tale proposta si sarebbe affiancata alla promozione già esistente).

Sulla base di detta rappresentazione l’istante, nel formulario GU14, chiede :

1) possibilità di modificare le condizioni contrattuali della promozione in corso e conseguenze riguardanti: a) l’eventuale nuovo termine della promozione; b) il mantenimento di eventuali penali per recesso anticipato dalla durata della promozione e loro eliminazione esercitando il diritto di recesso entro i termini previsti;

2) chiarezza riguardante la data di entrata in vigore delle modifiche contrattuali (date indicate nei documenti oppure il termine previsto dall’articolo riportato negli stessi);

3) incompletezza e inesattezza dei contenuti rispettivamente di lettera e e–mail;

4) eventuali indennizzi, con pagamento mediante assegno, ove non siano stati rispettati i suoi diritti di utente finale.

Inoltre, con la già citata memoria datata 25 marzo 2013, l’istante chiede altresì gli indennizzi riguardanti:

- anticipo di 487 gg. dell’entrata in vigore della rimodulazione tariffaria;

- assenza di chiare informazioni relative ad eventuali costi per recesso anticipato dalla durata della promozione;

- mancati preavvisi, non inferiori ad un mese, di eventuali modifiche contrattuali;

- parziale risposta alla raccomandata del 15 maggio 2012 e mancata risposta a quella del 10 luglio 2012,

nonchè ogni altro indennizzo ritenuto opportuno.

L'operatore, nelle memorie difensive del 28.03.13, in sintesi rappresenta:

- di aver comunicato regolarmente la rimodulazione dei costi dello scatto alla risposta con fattura 8807177925 con data di emissione 21.04.2012;

- che le nuove tariffe sono state applicate a decorrere dal 01.06.2012;

- che in tale fattura veniva infatti specificato:"*come previsto dall'art. 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e in considerazione della presente proposta di modifica delle condizioni contrattuali, potrà esercitare, entro 30 gg. dalla data di ricezione della fattura, il diritto di recesso senza costi aggiuntivi, dandocene comunicazione con lettera raccomandata A.R* "

Con memoria di replica del 5 aprile 2013 l'istante – riferendosi ai documenti forniti dall'operatore, in particolare a quello recante "situazione pagamenti aggiornata al 04.03.2013" – ha sostanzialmente precisato che "*oggetto della controversia è la promozione sottoscritta il 30.09.2011.*"

2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame.

A) Sul rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento.

B) Nel merito.

La domanda dell'istante risulta parzialmente fondata nei limiti e per i motivi che seguono.

B. 1 Sulla rimodulazione delle condizioni tariffarie.

La facoltà del gestore telefonico di poter rimodulare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche inizialmente sottoscritte dal cliente è soggetta a precisi obblighi informativi.

In particolare, l'art. 70, comma 4 del d. lgs. n. 259/2003 dispone che gli utenti debbano essere informati delle eventuali modifiche unilaterali con un adeguato preavviso non inferiore a trenta giorni, nonché del loro diritto di recedere dal contratto senza l'applicazione di penali qualora non accettino le nuove condizioni.

Nel caso di specie, il Sig. XXX lamenta il mancato rispetto della predetta tempistica con riferimento a due distinte rimodulazioni, segnalate rispettivamente da Wind nelle fatture n. 8807177925, con data di emissione 21.04.2012 e n. 8814523898, con data di emissione 21.08.2012.

La prima rimodulazione - afferente all'aumento del costo delle chiamate internazionali e nazionali di diverse offerte tra cui la "Absolute ADSL", sottoscritta dall'istante in data 30.09.2011 - faceva partire detto aumento dal 1 giugno 2012; la seconda apportava invece, a decorrere dal 1° settembre 2012, variazioni a clausole varie delle condizioni generali di contratto, nonché la modifica del contributo per le spese di spedizione.

Il Sig. XXX sostiene di aver ricevuto la prima fattura in data 5 maggio 2012 e la seconda il 7 settembre 2012; nel primo caso, l'informazione gli sarebbe pervenuta con un preavviso inferiore ad un mese, nel secondo solo successivamente alla data di partenza della variazione.

Il gestore, nella memoria difensiva, replica di aver comunicato regolarmente la rimodulazione dei costi dello scatto alla risposta con fattura n. 8807177925, con data di emissione 21.04.2012, e di aver applicato le nuove tariffe a decorrere dal 01.06.2012.

Lo stesso precisa di aver specificato nella fattura che, come previsto dall'art. 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e in considerazione della proposta di modifica delle condizioni contrattuali in essa contenuta, l'utente avrebbe potuto esercitare, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura stessa, il diritto di recesso, senza costi aggiuntivi, dandone comunicazione con lettera raccomandata A.R.

Nulla viene detto, invece, in ordine alla seconda fattura inviata.

L'analisi delle due situazioni deve essere compiuta separatamente.

Con riferimento alla fattura n. 8807177925, recante la rimodulazione del costo delle chiamate internazionali e nazionali, la data di emissione citata da Wind nella memoria è ovviamente riscontrabile, in quanto stampata sulla fattura allegata dall'istante.

Le modalità di trasmissione della stessa, non specificate dal gestore, sono invece riferite dall'istante, che dichiara il recapito essere avvenuto a mezzo TNT Post, corriere al quale si è rivolto al fine di ottenere la conferma scritta della data di consegna.

Quest'ultimo però, pur a fronte di espressa richiesta inoltrata dallo XXX a mezzo raccomandata (depositata agli atti), non ha fornito riscontro allo stesso.

L'affermazione dell'istante in ordine alla data del ricevimento non può ritenersi pertanto provata e, in assenza di elementi che possano imputare al gestore la responsabilità circa il ritardo del recapito, non risulta accertabile la presunta illegittimità del suo comportamento.

Relativamente invece alla fattura n. 8814523898, è immediatamente evincibile che non sia stata rispettata da Wind la tempistica prevista dalla normativa; la fattura è stata infatti emessa in data 21.08.2012 e la rimodulazione in essa contenuta decorreva a partire dal 1°settembre 2012; pertanto, indipendentemente dal fatto che l'utente l'abbia comunque solo ricevuta il giorno 07.09.2012, il gestore non ha rispettato, nel fornire l'informativa, il preavviso

corretto, che non deve essere inferiore a trenta giorni dalla decorrenza della modifica unilaterale.

Non avendo, quindi, comunicato alla parte istante la modifica tariffaria nei termini previsti dall'art. 70, comma 4, l'operatore ha di fatto negato al cliente la possibilità di esercitare il diritto di recesso e, se del caso, di scegliere altro operatore ed altre tariffe corrispondenti, in concreto, alle proprie caratteristiche ed abitudini di utente telefonico.

Si ritiene, pertanto, che la condotta dell'operatore non sia stata conforme agli obblighi normativi previsti e, a fronte di tale inadempimento, spetti all'utente un indennizzo per la lesione del diritto di scelta/recesso del contraente-consumatore effettivamente concretizzatisi a seguito dei fatti descritti.

Venendo ora alla misura dell'indennizzo, si deve ancora precisare che esso è generalmente indicato nei documenti contrattuali, cui si può fare riferimento per l'individuazione del suo ammontare giornaliero; nel caso specifico, tuttavia, da quanto in atti, non è possibile conoscere né la natura né l'entità degli indennizzi previsti dalla Carta dei Servizi dell'operatore Wind vigente ai tempi della stipulazione del contratto, in quanto non allegata da alcuna delle parti.

Conseguentemente, per i motivi sopra specificati e per il fatto che la controversia è stata introdotta dopo l'entrata in vigore del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori (Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS), la quantificazione dell' indennizzo spettante al Sig. XXX deve essere effettuata esclusivamente sulla base del predetto Regolamento.

Più in particolare, non essendo la fattispecie di cui trattasi specificamente prevista da quest'ultimo, occorre procedere secondo quanto stabilito dallo stesso all'art. 12 , comma 3, e cioè: "*Per le fattispecie d'inadempimento o disservizio non contemplate dal presente regolamento trovano applicazione, ai fini della definizione delle controversie ai sensi degli articoli 14 e ss. del Regolamento, le misure di indennizzo giornaliero previste per i casi similari dal presente provvedimento, … omissis …*"

Ricorrendo pertanto al principio dell'analogia, si ritiene che la disposizione regolamentare da prendere a riferimento possa essere quella di cui all'art. 8 (Indennizzo per attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti), il quale, al comma 2, prevede che "*Nel caso di servizi accessori o di profili tariffari non richiesti l'indennizzo è applicato nella misura di € 1,00 per ogni giorno di attivazione.*"

Con questo parametro va, quindi, riconosciuto all'istante un indennizzo così determinato:
€ 1,00 per ogni giorno di applicazione della tariffa rimodulata e non correttamente comunicata per complessivi giorni 167, intercorrenti tra il 01.09.2012 (data di decorrenza della variazione comunicata con fattura n. 8814523898 del 21.08) e il 15.02.2013 (data di presentazione dell'istanza di definizione), per un totale di € 167,00.

B. 2 Sulla possibilità di modificare le condizioni contrattuali della promozione in corso.

Le domande di cui al punto *sub* 1) del GU14 (richiedente la "*possibilità di modificare le condizioni contrattuali della promozione in corso e conseguenze riguardanti: A) l'eventualità nuovo termine alla promozione B) il mantenimento di eventuali penali per recesso anticipato dalla durata della promozione e loro eliminazione esercitando il diritto di recesso entro i termini previsti*") e di cui al n. 4), punto 1° della memoria del 25.03.2013 ("*indennizzo per anticipo, di 487 giorni, dell'entrata in vigore della rimodulazione tariffaria*") non possono essere accolte, essendo comunque facoltà del gestore telefonico apportare modifiche alle condizioni contrattuali, nel rispetto, ovviamente, delle modalità e degli obblighi informativi posti a suo carico, così come previsto dall'art. 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Solo quest'ultimo onere grava infatti sull'operatore, come confermato dalla costante giurisprudenza dell'Autorità e dei Corecom delegati, ed è riconosciuto all'utente, quale strumento di tutela, quello del recesso senza penali, per permettergli un'agevole migrazione verso un altro gestore.

Conseguentemente, a fronte del diritto di scelta/recesso negato all'utente nella fattispecie, è stato riconosciuto l'indennizzo di cui al precedente punto B. 1.

B. 3 Sulla gestione dei reclami.

Ad un'univoca trattazione possono essere ricondotte le domande *sub* n. 3) del formulario GU14 e n. 4), punto 4° della memoria datata 25.03.2013 (e, sostanzialmente, anche quella *sub* n. 2) del predetto formulario recante "*chiarezza riguardante la data di entrata in vigore delle modifiche contrattuali"* e quella *sub* n. 4), punto 2° della memoria integrativa riferita ad "*indennizzo per assenza di chiare informazioni relative ad eventuali costi per recesso anticipato dalla durata della promozione*"), richiedenti il riconoscimento di un indennizzo stante la parziale risposta data da Wind al reclamo inoltrato dal Sig. XXX con raccomandata del 15.05.2012 e la mancata risposta alla raccomandata del 10.07.2012.

Con la prima lettera citata, lo XXX, riferendosi alla rimodulazione tariffaria comunicata con la fattura n. 8807177925, chiedeva i motivi del mancato rispetto del preavviso nel fornirgli l'informativa ed, inoltre, spiegazioni sul fatto che fossero state cambiate le condizioni economiche di una promozione in corso.

La risposta del gestore, datata 28.05.2012, rispondeva esclusivamente al primo quesito posto dall'utente ("*la variazione è in corso nel rispetto delle tempistiche contrattuali*").

L'utente contesta detta incompletezza di contenuto, ritenendo sostanzialmente che la stessa non possa considerarsi una valida, esauriente ed esaustiva risposta a quanto esplicitamente richiesto nel reclamo.

Tale contestazione è fondata.

La comunicazione contenuta nella risposta di Wind, infatti, oltre ad essere estremamente generica per la parte riscontrata, non fornisce tra l'altro all'istante alcuna spiegazione sul secondo quesito posto in ordine alla gestione del suo singolo caso, considerato che lo XXX

contestava la modificazione tariffaria in presenza di una specifica promozione ancora non scaduta.

Altresì fondata va ritenuta la contestazione riferita alla seconda raccomandata del 10.07.2012 (con la quale lo XXX contestava i costi applicati sulla fattura n. 8810847082 a seguito dell'intervenuta rimodulazione di cui alla fattura n. 8807177925 e chiedeva il ripristino delle precedenti condizioni economiche, nonché il ricalcolo di detti costi con storno sulla successiva fattura), in quanto la stessa non è stata totalmente riscontrata dal gestore (lo stesso scriveva una mail all'utente in data 9 agosto riferendosi però ad oggetto diverso).

L'articolo 8, comma 4 della delibera 179/03/CSP stabilisce che la risposta al reclamo debba essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e, comunque, non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto.

Quanto sopra, come più volte ribadito dall'Autorità, al fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato.

Per questi motivi, la mancata risposta al reclamo, da cui deriva la mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore, fonda il diritto dell'utente al riconoscimento di un indennizzo "da mancata risposta al reclamo".

Nel caso di specie, l'istruttoria condotta ha evidenziato come, a fronte dei due reclami scritti del 15.05.2012 e del 10.07.2012, non sia stata fornita dall'operatore una risposta chiara ed esaustiva al primo (configurando così una sorta di mancato riscontro) ed alcuna risposta al secondo.

Ciò consente di riconoscere allo XXX un indennizzo che dovrà, a norma dell'art. 11, comma 2 del Regolamento, essere computato in misura unitaria in quanto, pur avendo l'utente reclamato a mezzo di due distinte missive, le stesse sono riconducibili, come recita la sopraccitata norma, "*al medesimo disservizio*".

Detto indennizzo - rapportato al periodo compreso tra il 15.05.2012 (come già detto, data del primo reclamo scritto) al 21.11.2012 (data dell'udienza di conciliazione, durante la quale l'istante ha potuto interloquire per la prima volta con l'operatore sulla questione oggetto di contestazioni) - andrà quindi calcolato, come stabilito all'art. 11, comma 1 del Regolamento Indennizzi, in base al parametro indennizzatorio di € 1,00 *pro die*, moltiplicato per complessivi 145 giorni (decurtati i 45 gg. di cui al già citato art. 8, comma 4 della delibera n. 179/03/CSP come termine per la definizione dei reclami, non conoscendo quello previsto da Wind nella propria Carta Servizi vigente ai tempi, in quanto non prodotta), per un totale di € 145,00.

B. 4 Sugli interessi legali.

Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere

indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, l'indennizzo come sopra determinato deve essere maggiorato dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo.

B. 5 Sulle spese del procedimento.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è prevista dall'art. 19, comma 6) del Regolamento, che sancisce che"*l'Autorità…può riconoscere anche il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura"* e che nel determinare rimborsi e indennizzi si tenga conto "*del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione"*.

Nel caso di specie, considerato il comportamento delle parti durante i procedimenti di conciliazione e definizione, le offerte proposte a titolo conciliativo nonché il valore della controversia, si ritiene congruo liquidare in via equitativa in favore dell'istante l'importo onnicomprensivo di € 50,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura di conciliazione e di definizione.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

a definizione della controversia in esame, l'**accoglimento parziale** dell'istanza presentata dal Sig. XXX, residente in XXX nei confronti di Wind Telecomunicazioni XXX, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in XXX, il quale operatore è tenuto a:

- corrispondere all'istante, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma complessiva di € 167,00 quale indennizzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, comma 3 e art. 8, comma 2, Allegato A del Regolamento Indennizzi, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione e fino al saldo effettivo;

- corrispondere all'istante, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma complessiva di € 145,00 quale indennizzo, *ex* art. 11, comma 1, Allegato A del Regolamento Indennizzi, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione e fino al saldo effettivo;

- corrispondere all'istante, a titolo di spese di procedura, a mezzo assegno o bonifico bancario, l'ulteriore somma di € 50,00.

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito, come previsto dall'at. 19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del d. lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio, la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

Il Dirigente
Dott. Nicola Princi

VISTO
Il Direttore
Dott. Domenico Tomatis

FB